

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

LUGLIO / SETTEMBRE

2025

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI,
ALESSANDRA CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, EDOARDO
CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO DAVOLA, ANGELA
GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA
SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO,
UGO MALVAGNA, ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA
MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA
PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, GIULIA TERRANOVA, VERONICA
ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

La nozione di consumatore medio tra uniformità e adattabilità: riflessioni sulla sentenza *Compass* (C-646/22)

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le diverse declinazioni dello standard: linguistica, tecnica, giuridica – 3. Standard e standardizzazione: distinzione concettuale – 4. Gli standard nel diritto europeo: un laboratorio multilingue e multilivello – 5. La definizione di una nozione flessibile ma uniforme; 6. Standard ‘non statistico’ o ‘non statico’? – 7. Brevi riflessioni conclusive

1. Introduzione

La sentenza C-646/22 (*Compass*)¹ offre l’occasione per riflettere su una nozione centrale nella costruzione del diritto dell’Unione europea il ‘consumatore medio’. Un concetto trasversale, presente in diverse branche del diritto privato, trovando applicazioni significative anche nel diritto bancario e assicurativo, in particolare nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette e nella tutela del contraente debole². L’interesse per la pronuncia non risiede soltanto nel merito delle questioni affrontate, ma nella prospettiva definitoria che essa sollecita: il *consumatore medio* emerge come standard giuridico, la cui funzione appare essere anche quella di mediazione tra esigenze di uniformità e inevitabili diversità linguistico-culturali, proprie dell’ordinamento europeo.

Nonostante la rilevanza e la natura intrinseca al vivere umano del consumo, la dimensione del consumatore è entrata con ritardo nel linguaggio dei giuristi. Uno dei principali impulsi all’introduzione e

¹ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2024. *Compass Banca SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)*. Causa C-646/22. ECLI:EU:C:2024:957.

² Sebbene tradizionalmente inquadrata nell’ambito privatistico è stato notato che la nozione ha generato riflessioni anche nel diritto pubblico. Si veda a tal proposito, ad esempio, l’attenta analisi di Andrea Magliari dell’ordinanza n.8650/2022 con cui il Consiglio di Stato ha adito la Corte di Giustizia dell’UE chiedendo chiarimenti sulla nozione di ‘consumatore medio’. A. MAGLIARI, *Consumatore medio, razionalità limitata e regolazione del mercato*, in *Rivista della Regolazione e dei mercati*, Fascicolo 2, 2023, pp.374-398. Tra gli altri si veda anche: F. MEZZANOTTE, *Ne’ Homo Oeconomicus ne’ Homer Simpson: il «consumatore medio» nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali*, NGCC 2/2025, pp. 374-389.

approfondimento del diritto dei consumatori senza dubbio va collocato negli anni '70 attraverso il diritto comunitario (oggi *unitario*) che persegue un intento armonizzatore³. Il problema della definizione giuridica di consumatore assume grande rilievo poiché, come è stato osservato, la protezione di tale soggetto implica variazioni al paradigma classico del contratto. Si pensi, ad esempio, alle questioni relative alla forma scritta protettiva o alla nullità parziale⁴. La questione definitoria è, inoltre, strettamente collegata a questioni economico-societarie, in quanto la figura del consumatore emerge gradualmente nelle società ricche e con il progredire del cd. “capitalismo avanzato”⁵.

Come ricorda Sacco, «non possiamo rallegrarci della molteplicità e variabilità di significato dei vocaboli giuridici». Se da un lato tale variabilità consente la traduzione e l'adattamento, dall'altro il diritto in quanto scienza necessita di chiarezza e precisione⁶. Una delle strategie possibili per ovviare o cercare di limitare l'ambiguità è l'adozione di standard, che rappresentano uno strumento intermedio tra rigidità e flessibilità, capace di favorire la comunicazione e l'interpretazione condivisa tra diversi contesti linguistici e normativi.

Il termine *standard*⁷ assume significati diversi a seconda del contesto. Si parla di standard linguistici (varietà codificate di lingua), tecnici (protocolli o norme industriali), giuridici (principi generali o regole flessibili) o sociali (consuetudini e valori condivisi)⁸. In tutti i

³ G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Laterza, Bari, 2002, pp.3 e 8-9.

⁴ F. BARTOLINI, *Il “consumatore medio” in crisi di identità Commento alla Corte di Giustizia Europea, 14 novembre 2024, causa C-646/22*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, Note - Fascicolo 2/2025, pp. 93-104.

Per una ricostruzione storica del diritto dei consumatori si veda G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2002.

⁵ G. ALPA, *op. cit.*, p. 4.

⁶ R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi*, 2000, p.130, disponibile online: https://www.arsinterpretandi.it/wp-content/uploads/2000/att_sacco.pdf.

⁷ Dall'inglese *standard* <stā'ndəd>, derivato dal francese antico *estendart*, “stendardo”, cfr. la voce del vocabolario Treccani disponibile online: <https://www.treccani.it/vocabolario/standard/>

⁸ Accanto allo standard, si ritiene opportuno delineare brevemente fin da subito il concetto di standardizzazione, che verrà ripreso, cioè il processo dinamico attraverso cui tali standard vengono elaborati, negoziati, adottati e diffusi. Mentre lo standard rappresenta il prodotto finale, la standardizzazione ne evidenzia la dimensione dinamica, mostrando come la condivisione e la stabilizzazione dei criteri sia sempre il risultato di negoziazioni e pratiche concrete.

casi, lo standard adempie funzioni essenziali: garantisce certezza, coordinamento e interoperabilità tra individui, comunità o sistemi. Esso opera come un riferimento condiviso, volto a facilitare la comunicazione, la collaborazione e il confronto, nonché a fornire una base comune di intesa e riducendo il rischio di fraintendimenti interpretativi. In questo senso, lo standard del consumatore medio – anche chiamato parametro⁹ - ha assunto nel tempo sempre più rilevanza ed è stato accolto dal legislatore europeo a seguito di alcune pronunce dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei giudici nazionali¹⁰.

In questo quadro, il presente contributo propone una lettura del caso *Compass* che mette in luce il legame tra vaghezza del linguaggio definitorio e funzione degli standard nella costruzione di un diritto uniforme ma adattabile. L'analisi si articolerà in tre momenti: dapprima si esaminerà il concetto di standard e il processo di standardizzazione nella prospettiva linguistica e giuridica (2-3); quindi si passerà alla ricostruzione della vicenda oggetto della sentenza e alla questione definitoria del *consumatore medio* (4-6); infine, si offriranno alcune riflessioni conclusive sul ruolo degli standard linguistici e giuridici nella governance normativa europea.

2. Le diverse declinazioni dello standard: linguistica, tecnica, giuridica

Sul piano linguistico, lo standard rappresenta una varietà codificata di lingua, che può essere funzionale alla comunicazione ufficiale e istituzionale. La sua imposizione riflette dinamiche di legittimazione e potere, poiché definisce ciò che è ritenuto “corretto” o “neutro” in un determinato spazio linguistico¹¹. In altri termini, la lingua standard nasce da un processo di selezione, codificazione e diffusione che

⁹ G. ALPA, p. 63

¹⁰ A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori, seconda edizione*, Milano, 2020, p. 208.

¹¹ Cfr. Enciclopedia Treccani, *Standard*, disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-standard_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-standard_(Enciclopedia-dell'Italiano)/). Per un approfondimento si veda tra gli altri: W. AYRES-BENNETT, J. BELLAMY (eds.), *The Cambridge Handbook of Language Standardization*, Cambridge, 2021; A. CURZAN, R. M. QUEEN, K. VANEYK, R. E. WEISSLER, “Language Standardization & Linguistic Subordination”, *Daedalus* (2023), 152 (3): 18–35; VAN LEEUWEN B., *European standardisation of services and its impact on private law : paradoxes of convergence*, Oxford, 2017.

privilegia certe varietà rispetto ad altre, imponendo un modello unitario di comunicazione e contribuendo a costruire identità collettive.

In ambito tecnico, lo standard ha un valore operativo: stabilisce parametri misurabili per garantire interoperabilità, sicurezza e qualità dei servizi e dei prodotti. Tali parametri costituiscono ad esempio il presupposto per la circolazione di beni e servizi¹² e per la compatibilità tra sistemi tecnologici e produttivi. Si può affermare che la funzione dello standard tecnico è dunque quella di assicurare che determinati processi o prodotti rispettino criteri comuni, riconosciuti e condivisi a livello nazionale o internazionale.

Nel diritto, infine, lo standard non prescrive comportamenti determinati, come accade con le *rules*, ma orienta l'interpretazione e la valutazione, fungendo da punto di equilibrio tra certezza e adattabilità¹³. Sul piano teorico, la distinzione tra *rules* e *standards* ha

¹² Tra gli altri si veda: VAN LEEUWEN B., *European standardisation of services and its impact on private law: paradoxes of convergence*, Oxford, 2017. Gli standard sono oggi onnipresenti in molti settori dell'industria moderna e rappresentano uno dei principali motori del processo di globalizzazione, poiché, stabilendo caratteristiche uniformi di prodotti, processi o sistemi, ne consentono la circolazione oltre i confini nazionali, ampliandone mercati e applicazioni. Come è stato osservato, la loro influenza sulla vita quotidiana è spesso sottovalutata: oltre a garantire requisiti specifici di sicurezza o funzionalità, molti standard assicurano interoperabilità, con evidenti vantaggi sia per le imprese sia per i consumatori. Tra gli altri si veda gli autori ricordati: M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Dir. ind.*, 2004, 142; V. TORTI, *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, London, 2016; D. TELYAS, *The Interface between Competition law, Patents and Technical Standards*, The Netherlands, 2014, 3. Sull'importanza degli standard di interoperabilità nei moderni mercati tecnologici si veda N. KROES, *Being Open about Standards*, Speech at OpenForum Europe, Bruxelles – 10 giugno 2008.

¹³ Ad esempio, si veda D. KENNEDY, *Form and Substance in Private Law Adjudication*, in *Harvard Law Review*, vol. 89 (June 1976), pp. 1685-1778, secondo cui la scelta tra regole (*rules*) e standard di differenti gradi di generalità è significativa a prescindere dalle questioni sostanziali cui rispondono. Al polo opposto di una regola formalmente realizzabile, lo standard costituisce un principio o una linea politica per l'azione: riguarda valori sostanziali dell'ordinamento (buona fede, ragionevolezza, equità, cura dovuta) e richiede che il giudice scopra i fatti concreti e li valuti in termini di tali scopi o valori sociali. Traduzione in italiano di A. Carrino: ID, *Forma e sostanza nella giurisdizione di diritto privato*, Napoli, 1992, pp. 7-9, disponibile online: <https://duncankennedy.net/wp-content/uploads/2024/01/forma-e-sostanza-nella-giurisdizione-di-diritto-privato.pdf>.

alimentato un dibattito centrale nella filosofia del diritto e della dottrina giuridica. Tradizionalmente si distingue tra *rules* e *standards*: le prime prescrivono comportamenti dettagliati, mentre i secondi fissano criteri più generali, la cui applicazione dipende dal contesto. Stéphane Rials ha sottolineato che «lo standard non è la regola; lo standard è nella regola», mettendo in luce la natura specifica di questa forma di normatività. Lo standard non si contrappone alla regola, ma ne è una tecnica di formulazione¹⁴. Jerzy Wroblewski ha mostrato come il concetto di standard giuridico assuma significati differenti nei testi legislativi, nella giurisprudenza e nei contributi della scienza giuridica, rivelandone la polisemanticità e la flessibilità applicativa¹⁵. Lo standard, in altri termini, può riferirsi tanto a principi generali incorporati nelle norme legali, quanto a specifiche tecniche sviluppate da organismi di standardizzazione¹⁶, mostrando così una capacità di adattamento che ne giustifica la centralità nella teoria e nella pratica giuridica contemporanea.

Ad esempio, uno standard tecnico definisce l'insieme delle caratteristiche a cui un prodotto deve conformarsi per poter circolare su un determinato mercato. La sua origine può essere di tipo privatistico, quando viene elaborato da associazioni o consorzi rappresentativi degli interessi dei soggetti coinvolti, oppure di tipo pubblicistico, se lo standard viene adottato sul piano normativo, nazionale o internazionale. In ambito europeo, ad esempio, vi è una stretta cooperazione tra gli enti di standardizzazione principali¹⁷ e la Commissione europea, le cui

¹⁴ S. RIALS, *Le juge administratif français et la technique du standard. (Essai sur le traitement juridictionnel de l'idée de normalité)*, Paris, 1980.

¹⁵ J. WROBLEWSKI, *Les standards juridiques: problèmes théoriques de la législation et de l'application du droit*, in *Revue de la recherche juridique - Droit prospectif*, 1988, n° 4, p. 848.

¹⁶ A. VOLPATO, The Legal Effects of harmonised standards in EU law: From hard to soft law, and back?, in P. L. LANCOS, ET AL, (eds.), *The Legal Effects of EU Soft Law - Theory, Language and Sectoral Insights*, Cheltenham, 2023; M. DULONG DE ROSNAY, *Les golems du numérique - Droit d'auteur et Lex Electronica*, Paris 2016, disponibile online: <https://0-books-openedition-org.catalogue.libraries.london.ac.uk/pressesmines/2043> ; G. M. MARENGHI, *Standard e regolazione condivisa*, Torino, 2018.

¹⁷ Comité européen de normalisation (CEN), Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

direttive recepiscono sostanzialmente i risultati dell'elaborazione tecnica condotta dagli enti stessi. In questo caso si parla di standard “di diritto” o normativo, poiché la sua osservanza è formalmente vincolante.¹⁸

Tuttavia, non sempre la vincolatività giuridica coincide con la forza effettiva dello standard. Ad esempio, può accadere che una specifica tecnica si imponga sul mercato prima ancora di ricevere un riconoscimento normativo. Questo avviene indipendentemente dai meriti tecnologici effettivi o da altre circostanze, ma in virtù della sua diffusione e dell'adozione da parte degli operatori economici. Lo standard che si afferma in questo modo viene definito “di fatto”, poiché, pur non essendo formalmente codificato, diventa il riferimento pratico a cui le imprese devono uniformarsi per competere sul mercato.¹⁹

3. *Standard e standardizzazione: distinzione concettuale*

Per comprendere pienamente la portata del concetto è necessario distinguere in modo esplicito tra *standard* e *standardizzazione*. Lo *standard* rappresenta il risultato, cioè un modello o criterio condiviso che offre un punto di riferimento comune: può trattarsi di un principio giuridico, di una regola tecnica, di una varietà linguistica codificata. La *standardizzazione*, invece, indica il processo dinamico attraverso cui tali standard vengono elaborati, negoziati, adottati e diffusi.²⁰

¹⁸ G. CAVANI, *Standard tecnici “normativi” e disciplina della concorrenza*, disponibile online: <https://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Cavani.pdf>.

¹⁹ Idem.

²⁰ Una definizione di *standard* e *standardizzazione*, di trova anche in ISO, *ISO/IEC Guide 2: Standardization and standard*, disponibile su <https://www.iso.org/standard/39976.html>:

1 Standardization

1.1 standardization

activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context

Note 1 to entry: In particular, the activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing standards.

In altri termini, lo standard corrisponde all'esito, la standardizzazione al processo: l'uno definisce ciò che è conforme, l'altra ciò che rende conforme. Pertanto, se il primo ha un carattere statico (il prodotto finale), la seconda esprime la dimensione storica e istituzionale, ossia l'insieme delle pratiche che portano alla creazione e alla stabilizzazione di quello standard.

Se osservato dal punto di vista della linguistica, la standardizzazione può essere definita come l'imposizione di una norma *sovradialettale* su una comunità linguistica, e come la diffusione di un registro particolare che, grazie ai legami con lo Stato e con l'istruzione, finisce per essere percepito come la forma più legittima della lingua. In sociolinguistica, la standardizzazione viene studiata lungo tre principali assi: tecnico, politico-ideologico e storico²¹.

In ambito giuridico ciò significa distinguere tra lo standard come concetto normativo (ad esempio la *ragionevolezza*²²) e la standardizzazione come attività di armonizzazione terminologica e concettuale condotta dalle istituzioni, come accade, ad esempio, nell'Unione europea.²³ In questo senso, il linguaggio giuridico mostra una dinamica simile a quella della lingua standard²⁴: norme e criteri

Note 2 to entry: Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and services for their intended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of technological cooperation. ...

3.2 standard

document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context

Note 1 to entry: Standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aimed at the promotion of optimum community benefits.

²¹ J. COSTA, *Standardisation*, in *Langage & Société* numéro hors-série – 2021.

²² Ad esempio, si veda sul punto, S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, 2. ed., Milano: Giuffrè, 2016.

²³ <https://www.iso.org/standard/39976.html>.

²⁴ La definizione del concetto di *lingua standard* è oggetto di dibattito tra i linguisti. Un esempio significativo è rappresentato dal progetto SLICE (*Standard Language Ideology in Contemporary Europe*), che si proponeva di indagare i contesti nei quali l'etichetta di "standard" può essere applicata — con sfumature diverse a seconda degli ambienti sociolinguistici — e di verificare se il concetto assuma connotazioni e implicazioni differenti nei vari Paesi e comunità europee (incluse le comunità regionali oltre agli Stati nazionali),

vengono codificati, negoziati e stabilizzati per cercare di garantire chiarezza, coerenza e legittimità.

4. *Gli standard nel diritto europeo: un laboratorio multilingue e multilivello*

Il diritto europeo rappresenta oggi un laboratorio privilegiato per osservare il funzionamento degli standard in un contesto multilingue e multilivello.

Come è stato osservato, «*la juridicisation croissante de la technicité se traduit par l'apparition d'une normativité de plus en plus variable à travers un développement tous azimuts des standards internationaux*»²⁵.

La definizione stessa di standard, nozione centrale, fluttuante e polimorfa²⁶, è tuttora oggetto di vivace dibattito dottrinale. Ogni tentativo di definirlo si scontra con un ostacolo significativo, ossia l'assenza di uniformità, che riflette la varietà dei contesti in cui gli standard vengono applicati e la diversità delle funzioni che essi

<https://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/> ; K. TORE, N. COUPLAND (eds.). 2011. *Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe*, Oslo, p. 27: « In Europe, the development of standard languages played a most important role in the building of nation states. The construction – through *selection, codification, elaboration* and *implementation* (Haugen 1966) – of one language variety as the 'best language' turned all other varieties into 'bad language'. However, for historical reasons – to do with power relationships of various kinds both externally between states and inter-nally between social classes – there are great differences to be found in the development and outcome of the language standardisation processes across Europe. If we conceptualize this as a continuum, we will at the one end find countries like Denmark, Iceland, Great Britain and France with strict and strong 'standard languages' (at least in terms of ideology; the degree of implementation/acceptance in terms of usage varies more). At the other end, it is an open issue whether Norway can be said to have a 'standard language' at all. In between, countries like Sweden, Finland, and Germany feature more or less strong standard languages»

²⁵ O. AWALOU, *Standard et standardisation : la normativité variable en droit international*, in *Revue Québécoise de droit international*, volume 26-1, 2013, pp. 155-186, p. 156. «La crescente giuridicizzazione della tecnica si traduce nella comparsa di una normatività sempre più variabile attraverso uno sviluppo a tutto campo degli standard internazionali».

²⁶ Ibidem, p. 156. «La définition du standard, notion fluctuante et polymorphe, suscite une controverse au sein de la doctrine».

svolgono, dalla regolazione dei prodotti e servizi all'interoperabilità e alla coerenza normativa²⁷.

Questa esigenza di chiarezza assume un rilievo particolare nel contesto dell'Unione europea, caratterizzato dalla coesistenza di ventiquattro lingue ufficiali e di una pluralità di tradizioni giuridiche. Ogni termine normativo deve essere tradotto, armonizzato e reso operativo in più sistemi linguistici e culturali, con il conseguente rischio di divergenze interpretative. In tale scenario, gli standard svolgono una funzione decisiva: vengono adottati non solo al fine di ridurre l'ambiguità, ma contribuiscono a fissare un vocabolario comune, volto a garantire coerenza normativa e facilitare il dialogo tra legislatori, giudici e operatori del diritto nei diversi Stati membri – ma anche con i vari attori sociali ed economici.

La sfida del multilinguismo europeo non è che una manifestazione contemporanea di un problema antico: quando comunità diverse entrano in contatto, la creazione di standard condivisi diventa necessaria per assicurare comunicazione e cooperazione²⁸. Fin dall'antichità, l'amministrazione di territori vasti, il commercio e la comunicazione interculturale hanno richiesto criteri comuni. Superati i confini territoriali, la negoziazione di standard diventa essenziale per facilitare il contatto tra comunità diverse. Un esempio emblematico è il linguaggio: nelle situazioni di contatto interculturale, l'emergere di una lingua franca illustra il tentativo di stabilire standard comuni di comunicazione, spesso influenzati dalla comunità più potente²⁹. Questa dinamica antica e universale si riflette ancora oggi nell'adozione di standard tecnici, tassonomie e linee guida in molteplici settori a livello nazionale e sovranazionale, ad esempio, il linguaggio giuridico europeo oggi cerca di stabilire standard comuni di comunicazione normativa, influenzati dalle istituzioni più potenti e dalle pratiche negoziali tra Stati membri.

Nel contesto del linguaggio giuridico europeo, uno degli strumenti a disposizione degli esperti coinvolti nella redazione, dei testi legislativi

²⁷ Ibidem, p. 156.

²⁸ Come ricorda anche Marengi la nascita della nozione giuridica di standard va ricercata nell'esperienza francese e in quella americana tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. G. M. MARENGHI, *op. cit.*

²⁹ R. WENZLHUEMER, *The History of Standardisation in Europe*, in *European History Online (EGO)*, 2010.

dell'Unione europea è la “Guida pratica congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”³⁰, pensata per supportare chi partecipa alla redazione della legislazione all'interno delle istituzioni comunitarie. La Guida sottolinea l'importanza di garantire, tanto, la coerenza interna dei testi – lo stesso termine deve essere utilizzato per esprimere lo stesso concetto all'interno di un documento, evitando ambiguità, contraddizioni o dubbi interpretativi – quanto assicurare la coerenza rispetto alla legislazione esistente, verificando la corrispondenza con la terminologia già adottata negli atti vigenti e utilizzando termini definiti in maniera standardizzata (principio 6 della Guida)³¹. Tuttavia, come è stato evidenziato, il processo di traduzione dei testi legislativi comporta ulteriori sfide linguistiche: questioni terminologiche, fraseologiche, sintattiche e semantiche si combinano con la complessità intrinseca del linguaggio tecnico³². Il linguaggio giuridico risulta particolarmente difficile da standardizzare non solo sul piano linguistico, ma anche sul piano concettuale, poiché il diritto non dispone di standard globali³³. Ad esempio, a livello pratico, le normative europee vengono applicate direttamente dagli Stati membri nella loro lingua ufficiale. Ciò comporta problemi derivanti dalle differenze tra le varie versioni linguistiche e dalla loro interpretazione, come ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, indipendentemente dalle leggi interne degli Stati membri.³⁴

Emerge la dimensione giuridico-linguistica: lo “standard” come criterio normativo e la “standardizzazione” come processo redazionale

³⁰ Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/3879747d-7a3c-411b-a3a0-55c14e2ba732>

³¹ M. FONT I MAS, *European Legal Language and the Rules of Private International Law: Practical legal-linguistic problems*, in *Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law*, issue 68, 2017, p. 19-32.

³² Sul linguaggio giuridico si veda, tra gli altri: J. WROBLEWSKI, *Les langages juridiques: une typologie*, in *Droit et société*, n°8, 1988, Dossier: Le discours juridique. Langage, signification et valeurs. pp. 13-27. R. SACCO, *Lingua e diritto*, in: *Ars interpretandi*, 5, 2000, pp. 117-134.

³³ E. MACIAS OTON, *Los problemas conceptuales y socioculturales de la traducción jurídica (inglés/francés-español)*, in *Revista de Llengua i Dret*, núm. 63, 2015, p. 49-62.

³⁴ M. FONT I MAS, *op. cit.*

e traduttivo. La tensione tra il carattere dinamico della standardizzazione e l'esigenza di uniformità emerge in modo emblematico proprio nella nozione di "consumatore medio", come mostra la recente giurisprudenza della Corte.

5. *La definizione di una nozione flessibile ma uniforme*

La sentenza *Compass* trae origine da una vicenda bancaria relativa alla vendita abbinata di finanziamenti e polizze assicurative non obbligatorie, potenzialmente idonea a influenzare la libertà di scelta dei clienti. Dopo l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il successivo contenzioso dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, la Corte di giustizia è stata investita di diverse questioni pregiudiziali³⁵, con la prima è stata chiamata a chiarire il significato della nozione di "consumatore medio" ai sensi della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.³⁶

Tra il 2015 e il 2018 un istituto di credito aveva offerto ai propri clienti finanziamenti abbinati a polizze assicurative non strettamente necessarie alla copertura dei rischi connessi al rimborso del prestito. Sebbene tali polizze non fossero formalmente obbligatorie, la loro presentazione congiunta al contratto di finanziamento poteva indurre i consumatori a ritenere che la sottoscrizione fosse condizione per ottenere il credito. Tale modalità di offerta, riconducibile alla tecnica del *framing*³⁷ (la presentazione di un'informazione in modo da orientare la percezione e la decisione del destinatario) è stata oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ne ha valutato la compatibilità con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Ritenendo la condotta idonea a configurare una pratica aggressiva, l'Autorità ha irrogato una sanzione

³⁵ Ex articolo 267 TFUE.

³⁶ G. MATTARELLA, *Polizze Abbinate a finanziamenti, Consumatore Medio e pratiche commerciali scorrette*, in *GIURETA*, Vol. XXII 2024, pp. 995-1010.

³⁷ Secondo Francesca Bartolini, le scienze economiche, psicologiche e sociologiche confluiscono nella *Behavioral Economics* (cfr. J.F. TOMER, *Behavioral Economics*, Cheltenham-Northampton, 2017, citato da Bartolini). Per una rassegna recente dei fattori che influenzano il comportamento del consumatore, raggruppati nelle dimensioni psicologica, sociale, culturale ed economica, cfr. N. SHAW, *A Study of the Factors Influencing Consumer Behaviour*, in *Global Research Journal of Social Sciences and Management*, 2024, pp. 48 ss., sempre citato da Bartolini.

amministrativa, confermata dal TAR Lazio. In sede d'appello, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea cinque questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva³⁸.

Di particolare rilievo, ai fini del presente contributo, è la prima, relativa alla nozione di “consumatore medio”³⁹ e alla possibilità di tener conto, nella sua definizione, dei limiti cognitivi e comportamentali evidenziati dalla teoria della razionalità limitata⁴⁰. Il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2005/29 imponga agli organi giurisdizionali e alle autorità nazionali di utilizzare la nozione di «consumatore medio» come parametro per valutare quanto sia ‘sleale’ una pratica commerciale in applicazione della direttiva. Il giudice si chiede altresì se, accanto alla “nozione classica” di *homo oeconomicus*, possano trovare spazio teorie alternative – come quella della «razionalità limitata» – al fine di garantire una tutela più effettiva al consumatore⁴¹.

Il punto centrale è la natura dello standard: il considerando 18 della direttiva definisce il consumatore medio come la persona “normalmente informata e ragionevolmente attent[a] ed avvedut[a]”, tenuto conto dei fattori sociali, culturali e linguistici. Sebbene funga da

³⁸ L'avvocato generale Nicholas Emiliou nelle sue Conclusioni evidenzia che il caso di specie offre alla Corte anche l'opportunità di chiarire le condizioni alle quali una pratica commerciale di cross-selling può essere considerata «aggressiva» e, quindi, «sleale», ai sensi della direttiva 2005/29. Il caso di specie offre alla Corte l'opportunità di chiarire le condizioni alle quali una pratica commerciale di cross-selling può essere considerata «aggressiva» e, quindi, «sleale», ai sensi della direttiva 2005/29, para 5.

³⁹ Come è stato osservato da Enrico Camilleri, “*il Consiglio di Stato non ha sottoposto a rinvio pregiudiziale la questione se con specifico riguardo al perimetro finanziario sia consentito al giudice deflettere dal paradigma del soggetto razionale, bensì chiesto se la nozione di consumatore medio debba o meno tout court “essere formulata con riferimento alla miglior scienza ed esperienza”*”. E. CAMILLERI, *Pratiche commerciali scorrette, safety net e nuove vulnerabilità: prospettive e limiti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1/2024, p. 223.

Cfr. Cons. Stato, ord. 10 ottobre 2022, n. 8650, par. 32 A.

⁴⁰ Le ulteriori questioni riguardavano: (i) se una pratica commerciale possa essere considerata aggressiva già in ragione della modalità di presentazione dell'offerta; (ii) se l'Autorità nazionale possa vietare vendite abbinate potenzialmente condizionanti, imponendo un periodo di riflessione; (iii) e infine, se porre a carico dell'intermediario l'onere di provare la non aggressività della pratica violi il principio di proporzionalità e il divieto di misure più restrittive previsto dalla direttiva

⁴¹ AG Conclusioni para 31.

«misura di tutte le cose» e permei gran parte del diritto europeo dei consumatori, tale formula è deliberatamente vaga e rimessa alla valutazione dei giudici (per quanto ne sia stata anche sostenuta la chiarezza⁴²), i quali devono determinare la “reazione tipica” del consumatore nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza europea⁴³. Come già accennato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che mira a condensare le caratteristiche medie dei consumatori come classe è quindi responsabile dell’elaborazione e della concretizzazione di questa nozione⁴⁴.

È a questo modello di consumatore, efficacemente eletto a «medium argomentativo», che si riferisce la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e dalla cui esatta individuazione dipende il livello di diligenza richiesto al professionista e, in ultima istanza, il giudizio sulla correttezza della pratica commerciale. Per di più, la sua vocazione concettuale ad applicazione generale attesta e reclama l’urgenza della sua esatta confinazione. Ma quella di consumatore medio è nozione relativa e non assoluta: dal modello occorre attingere il criterio di giudizio sia per la pratica commerciale rivolta indistintamente a tutti i consumatori sia per quella che riguarda un gruppo specifico di consumatori. Inoltre, quando tra i destinatari sia possibile individuare chiaramente un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili – «a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità» – nella misura ragionevolmente prevedibile dal professionista, il modello di consumatore medio andrà estrapolato da tale gruppo⁴⁵.

In questo senso, la nozione di consumatore medio non è un dato empirico, bensì una costruzione giuridica, una *fictio juris*, una finzione giuridica – come ricordato anche dall’Avvocato Generale Medina nelle

⁴² F. BARTOLINI evidenzia che la formula “è la «persona fisica che» ...” è immutata negli anni, p. 96.

⁴³ M. RABITTI, F. BASSAN, *Il consumatore: responsabile, attivo partecipativo*, RomaTrePress, 2024, p. 11. Inoltre, L’avvocato generale ricorda che è il considerando 18 stesso che rimette all’evoluzione della giurisprudenza della Corte la nozione di consumatore medio. Conclusioni para 39.

⁴⁴ M. RABITTI, F. BASSAN, *Il consumatore: responsabile, attivo partecipativo*, Roma, 2024, p. 11.

⁴⁵ R. SENIGAGLIA, *Consumatore, vulnerabilità e principio di trasparenza tra razionalità e bias cognitivi*, in *Nuova giur. comm.*, 2024, 2024, p. 1523.

conclusioni della causa Caixabank⁴⁶ – che consente di valutare il carattere ingannevole o aggressivo di una pratica commerciale⁴⁷. Come osservato dalla dottrina, lo standard opera come un criterio di imputazione della tutela, che attribuisce rilievo non alla media aritmetica dei comportamenti reali, ma alla rappresentazione normativa del cittadino-consumatore dell'Unione⁴⁸.

La Corte, nelle sue precedenti pronunce, aveva già sottolineato che il consumatore medio è un soggetto che, pur informato, può essere indotto in errore⁴⁹. La nozione è sufficientemente flessibile da consentire di considerarlo, in talune situazioni, come un individuo con «razionalità limitata» che agisce senza ottenere tutte le informazioni rilevanti o è incapace di elaborarle in modo razionale.

L'apparente neutralità della definizione nasconde una tensione strutturale tra uniformità e contestualizzazione⁵⁰. Da un lato, la Commissione e la Corte mirano a garantire un parametro uniforme applicabile in tutti gli Stati membri; dall'altro, il considerando 18 ammette che tale parametro debba tener conto dei fattori sociali, culturali e linguistici, introducendo così una variabilità potenzialmente ampia.

Proprio la sentenza *Compass*, unitamente alle conclusioni dell'Avvocato Generale Emiliou, fornisce un esempio concreto di come la Corte gestisca questa tensione. L'Avvocato Generale ha sottolineato che il consumatore medio non può essere assimilato a un soggetto perfettamente razionale (*homo oeconomicus*), ma rappresenta una figura normativa “realisticamente razionale”, che tiene conto della

⁴⁶ La cui finalità è di «ridurre a denominatore comune una realtà molto variegata», Conclusioni dell'avvocato generale Medina nella causa Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell'azione collettiva) (C-450/22), para. 46.

⁴⁷ AG Emiliou.

⁴⁸ E. CAMILLERI, *Pratiche commerciali scorrette, safety net e nuove vulnerabilità: prospettive e limiti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1/2024, p. 223.

⁴⁹ Para 54 della sentenza: «Inoltre, la Corte ha già rilevato che un consumatore medio può essere indotto in errore e che, di conseguenza, non possa effettuare le sue scelte commerciali né in modo consapevole né in modo efficiente (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859, punti 34 e 38)».

⁵⁰ R. SENIGAGLIA, *Consumatore, vulnerabilità e principio di trasparenza tra razionalità e bias cognitivi*, in *Nuova giur. comm.*, 2024, 1522 ss.

limitatezza cognitiva e delle influenze contestuali⁵¹. In accordo a tale impostazione, accolta dalla Corte, la nozione di consumatore medio diviene così uno standard dinamico, capace di riflettere i risultati delle scienze comportamentali e di adattarsi alle concrete modalità di offerta dei prodotti bancari e finanziari. La Corte riconosce, in particolare, che pratiche come la presentazione contestuale di prodotti diversi – quando incidono sulla percezione della libertà contrattuale – possono alterare in modo significativo la capacità decisionale del consumatore, anche se formalmente informato.

La sentenza *Compass* mostra, quindi, come questa tensione venga gestita attraverso l'adozione di uno standard flessibile: un punto di riferimento comune ma non statico, capace di riflettere l'evoluzione delle pratiche di consumo, delle modalità di comunicazione e dei comportamenti cognitivi. È proprio questa "plasticità" a rendere il concetto operativo in un ordinamento multilingue e multilivello come quello europeo.

Da un punto di vista teorico, ciò conferma la funzione mediatrice degli standard giuridici tra certezza e adattabilità, già messa in luce dalla teoria generale del diritto. Lo standard non impone una condotta determinata, ma fornisce una cornice valutativa dentro la quale il giudice può misurare la correttezza o l'ingannevolezza di un comportamento.

6. *Standard 'non statistico' o 'non statico'?*

Un ultimo aspetto della sentenza che merita attenzione si trova in una sfumatura di significato di alcune versioni linguistiche. In particolare, se si legge il punto 50 della sentenza si noterà che nella versione inglese, così come in quella tedesca, la Corte specifica che il concetto «is not statistical»/«nicht auf einer statistischen Grundlage», evidentemente richiamando la formulazione del considerando 18, mentre nella versione francese e italiana si legge «n'est pas statique»/«non è statica»⁵². Come è noto, le sentenze della Corte

⁵¹ Para 38.

⁵² «50 | In addition, although recital 18 of that directive defines the concept of 'average consumer', it also follows from that recital that that concept is not statistical and that the national courts and authorities have to exercise their own faculty of

vengono redatte in francese e la versione autentica è quella della lingua processuale, in questo caso l'italiano. Tuttavia, tale discrepanza terminologica nelle versioni linguistiche prese in considerazione— *non statistico* vs *non statico* — induce a qualche riflessione e solleva questioni interpretative.

Questa divergenza non è neutra: mentre 'non statistico' delimita il campo epistemico (lo standard non si fonda su dati empirici o sulla media aritmetica dei comportamenti), 'non statico' definisce la dimensione temporale e interpretativa dello standard, evidenziandone la capacità di evolversi insieme anche al contesto economico e sociale. Entrambe le accezioni incidono sul modo in cui la Corte costruisce la prevedibilità del diritto, e più in generale sulla funzione eurounitaria degli standard giuridici.

È dubbio che tale divergenza rifletta un'intenzione consapevole della Corte⁵³ o rispecchi le conclusioni dell'Avvocato Generale Emiliou, il quale sottolinea la natura "non statistica" dello standard di consumatore

judgment, having regard to the case-law of the Court, to determine the typical reaction of the average consumer in a given case.

50 | Inoltre, sebbene il considerando 18 di tale direttiva precisi la nozione di «consumatore medio», da tale considerando risulta altresì che tale nozione non è statica e che gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali devono esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie.

50 | Zudem ergibt sich aus dem 18. Erwägungsgrund der Richtlinie, obgleich darin der Begriff „Durchschnittsverbraucher“ definiert wird, ebenfalls, dass dieser Begriff nicht auf einer statistischen Grundlage beruht und die nationalen Gerichte und Verwaltungsbehörden sich bei der Beurteilung der Frage, wie der Durchschnittsverbraucher in einem gegebenen Fall typischerweise reagieren würde, auf ihre eigene Urteilsfähigkeit unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs verlassen müssen.

50 | En outre, si le considérant 18 de cette directive précise la notion de « consommateur moyen », il résulte également de ce considérant que cette notion n'est pas statique et que les juridictions et les autorités nationales doivent s'en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.»

⁵³ Che dichiara che "la nozione di «consumatore medio», ai sensi di tale direttiva, deve essere definita con riferimento a un consumatore normalmente informato nonché ragionevolmente attento ed avveduto. Una siffatta definizione non esclude tuttavia che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive".

medio⁵⁴. Tuttavia, anche se probabilmente frutto di una traduzione non perfettamente allineata, la variazione linguistica consente di cogliere due dimensioni complementari dello standard: da un lato, la sua indipendenza da criteri quantitativi o descrittivi; dall'altro, la sua capacità di evolversi in funzione del mutamento sociale e interpretativo.

Pertanto, in questa prospettiva, andando al di là della variazione lessicale, l'ambivalenza terminologica — pur forse involontaria — diventa rivelatrice della duplice natura dello standard europeo del consumatore medio: costruzione giuridica astratta e, al tempo stesso, parametro dinamico, aperto all'adattamento e alla contestualizzazione. Tale ambivalenza linguistica riflette, più in generale, la tensione costitutiva del diritto dell'Unione tra uniformità e pluralità, tra esigenza di prevedibilità e sensibilità alle diversità linguistiche e culturali che attraversano lo spazio giuridico europeo. volontaria o involontaria che sia, essa rivela due dimensioni complementari dello standard giuridico.

7. Brevi riflessioni conclusive

La nozione di consumatore medio, nella sua apparente semplicità, esprime una tensione costante tra astrazione e realtà. Essa funge da standard giuridico flessibile, capace di garantire uniformità applicativa nell'Unione, ma al tempo stesso di adattarsi alle specificità dei mercati e dei comportamenti. La scelta della Corte di giustizia di definirlo come concetto “non statistico” (o “non statico”) evidenzia proprio questa doppia funzione: fornire un criterio unitario di valutazione delle pratiche commerciali, ma anche riconoscere la variabilità dei contesti e dei limiti cognitivi dei consumatori.

⁵⁴ Para 49: «ritengo che il «consumatore medio» che la direttiva 2005/29 richiede agli organi giurisdizionali e alle autorità nazionali di usare come «parametro di riferimento» non sia necessariamente un individuo razionale che si attiva per ottenere le informazioni rilevanti, elabora razionalmente le informazioni a lui presentate ed è pertanto in grado di adottare decisioni consapevoli. Benché, in talune situazioni, il «consumatore medio» possa essere un individuo siffatto, la nozione è sufficientemente flessibile da consentire di considerarlo, in altre situazioni, come una persona dotata di «razionalità limitata», che agisce senza ottenere tutte le informazioni rilevanti o che è incapace di elaborare le informazioni che le vengono fornite in maniera razionale (comprese le informazioni che le vengono presentate dal professionista).»

In ambito bancario e finanziario, dove la complessità dei prodotti e l'asimmetria informativa sono strutturali, la qualificazione del consumatore medio assume un rilievo operativo decisivo. Essa incide, infatti, sul perimetro della trasparenza informativa, sulla valutazione della correttezza delle pratiche commerciali e sull'interpretazione del principio di proporzionalità nella vigilanza comportamentale. La stessa disciplina europea dei servizi finanziari, pur muovendosi nel solco della direttiva sulle pratiche sleali, tende oggi a una visione più "realistica" del cliente retail, integrando i risultati delle scienze comportamentali per tenere conto delle distorsioni cognitive che possono influenzarne le scelte.

La sentenza *Compass* conferma così la natura dinamica dello standard: il consumatore medio non rappresenta un individuo ideale, ma un costrutto normativo evolutivo, suscettibile di ridefinizione in base alle evidenze empiriche. Nel contesto del diritto bancario, ciò significa riconoscere che la tutela del consumatore non si esaurisce nella mera informazione, ma richiede un equilibrio tra libertà contrattuale e protezione sostanziale, fondato su un linguaggio giuridico capace di tradurre in regola l'esperienza concreta dei mercati.

In ultima analisi, la vicenda *Compass* invita a considerare lo standard come strumento di dialogo tra linguaggi — tecnico, economico e giuridico — e tra livelli — nazionale, sovranazionale e settoriale. Nel diritto dell'Unione, dove ogni norma è il prodotto di negoziazione linguistica e culturale, la capacità di mantenere standard coerenti ma adattabili può diventare la condizione stessa dell'effettività del diritto.